

Statuto dell'Associazione "Scholé Bologna- ODV"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata "Scholé Bologna-*Organizzazione di Volontariato*" (o anche, in forma breve, "Scholé Bologna - ODV"), successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. *L'Associazione opera al fine di promuovere il diritto all'istruzione attraverso l'attuazione di un approccio positivo alla cultura da parte delle giovani generazioni. L'Associazione si propone di realizzare l'offerta di strumenti di supporto e sostegno alla formazione, allo studio nonché alla valorizzazione delle attitudini e capacità di ciascuno, mediante lo sviluppo e il coordinamento di adeguate risposte educative ai bisogni dei giovani. L'Associazione opera altresì in favore dello sviluppo umano, personale e morale degli studenti, mediante la promozione della condizione giovanile studentesca.*
3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, della uguaglianza tra gli associati, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Lucia Morze
M.M.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali:
 - *attività e servizi di aiuto allo studio e di accompagnamento nel percorso scolastico;*
 - *iniziative di approfondimento culturale rivolte a studenti;*
 - *attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formative;*
 - *predisposizione ed attuazione di attività di supporto allo studio, quali dibattiti, convegni, incontri, tavole rotonde di confronto, che siano occasioni di approfondimento della preparazione scolastica;*
 - *organizzazione di percorsi formativi;*
 - *attività di sostegno formativo per studenti stranieri;*
 - *iniziative di orientamento scolastico, formativo, universitario e lavorativo;*
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:
 - *promozione, organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione a temi educativi e sociali relativi alla condizione giovanile-studentesca;*
 - *realizzazione e gestione di progetti per la produzione di materiale editoriale e pubblicazioni;*
 - *produzione di materiali didattici finalizzati al supporto delle attività di studio e orientamento, utilizzando anche strumenti di tipo informatico;*
 - *gestione di centri di aggregazione per studenti e giovani;*
 - *organizzazione ed attuazione di progetti culturali, espressivi e artistici di interesse sociale con finalità educative;*
 - *iniziative di integrazione e socializzazione rivolte a giovani;*
 - *promozione ed organizzazione di viaggi ed itinerari culturali, con finalità formative di particolare interesse sociale;*
 - *organizzazione di seminari di approfondimento culturale di temi di attualità;*
 - *iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche che interessano la condizione giovanile;*
 - *attività finalizzate alla promozione della cultura della accoglienza, della solidarietà e della condivisione;*
 - c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, tra le quali:
 - *attività di sensibilizzazione sulle situazioni internazionali di crisi;*
 - *promozione di iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni interessate da guerre o calamità;*
 - *iniziative culturali di conoscenza e approfondimento sulle tematiche dei diritti umani;*
 - *iniziative di sensibilizzazione dei giovani finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita democratica e la attenzione al bene comune.*

Lina Maria

Marina

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro nonché associare i predetti enti, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontari

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei volontari associati.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.6 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. quote versate dagli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;

Licia Morici
Mario

- d. rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - l. vendita di beni prodotti dagli associati e dai volontari, curata direttamente dall'associazione;
 - m. proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge;
 - o. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° luglio di ogni anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio

Luca Motta
Motta

Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Titolo III – Associati

Art. 8 – Requisiti e procedura di ammissione dell'Associato

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto quattordici anni di età, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti associativi.
3. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
5. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.
6. Gli associati minori di età non possono di accedere alle cariche associative.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

Ewa Morio

Maria Bell

e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) essere informati sull'attività associativa;

g) esaminare i libri sociali.

2. Gli associati sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a) per decadenza;

b) per esclusione;

c) per recesso;

d) morte;

a) perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, entro il mese di ottobre di ogni anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;

b) perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

Luca Moro

M. Moro

2. L'associato sottoposto al procedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea si pronuncia alla prima occasione utile.
4. I provvedimenti di decadenza e esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 11 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice – Presidente;
 - e. l'Organo di Controllo, se istituito.
2. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea, costituita dagli associati dell'Associazione, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.
3. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
5. All'attuazione delle decisioni essa assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

Luca Morio
Michele

6. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
8. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
9. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora e le modalità della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
10. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
11. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Art. 13 – Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
5. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

Marta
Cina
Mozzo

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
7. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o Vice – Presidente e dal verbalizzante.

Art. 14 – Competenze della Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti associati;
 - delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - sulle modifiche dello statuto sociale;
 - sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.
3. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice -

Luca Morra
Luca
Luca

Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
8. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Associazione, nell'ambito della funzione svolta.

Art. 16 – Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo e le modalità della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
8. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
10. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
11. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Ricco Morozzo

M. P. P.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - b. predispone bilancio o rendiconto;
 - c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - e. determina l'entità della quota associativa annuale;
 - f. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - g. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - i. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - l. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - n. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - o. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, nella relazione di missione o nel rendiconto di cassa;
 - p. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 18 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.
3. Il consigliere sostituito o eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

M. Nicoletti
Eco. Monza

4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo decade.
5. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
6. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Vice - Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Presidente e Vice - Presidente

1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.
2. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.
3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

Carla Morra
M. M.

8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. - 21 Libri sociali

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
 - d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.
3. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.
4. Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.
5. Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Titolo V – Norme Finali

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente



Il Vicepresidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrazione n°

01/2/2023

3

288

Pagato €

Meuke

(Euro

IL FUNZIONARIO
Caro Luciano

